

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

così composto:

Prof. Avv. Ferruccio Auletta in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;

Avv. Enrico Ingrilli in qualità di Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;

Avv. Aurelio Vessichelli in qualità di Arbitro nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;

nel procedimento promosso da:

GIAN PAOLO ROLLI, nato a Medesano (PR), il 9 dicembre 1949, residente in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Giotto n. 8, rappresentato e assistito dagli avv.ti Ruggero Stincardini e Maila Rocchi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, Via Martiri dei lager n. 92/A;

- istante -

contro

Federazione Italiana Sport Equestri (“F.I.S.E.”), con sede legale in Roma, Viale Tiziano n. 74, in persona del Presidente p.t., ing. Cesare Croce, rappresentata e assistita dall’ avv. Leonardo Gnisci, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via G. Pisanelli n. 2,

- resistente -

e altresì contro

Sigg.ri CESARE CROCE, FRANCESCO GALLO, ANDREA PAUL GROSS, FEDERICO FORCELLONI, ANTONIO MASTRANGELO, ANTONIO MATELLA, ANTONIO VERRO, FRANCESCO BUSSU, GIUSEPPE BONOMI, LODOVICO NAVA e Sig.ra MARIA GRANDINETTI GIGANTE

- altre parti convenute non costituite -

ha emesso il seguente

LODO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con istanza di arbitrato, presentata alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. (“Camera di Conciliazione”), il Sig. Gian Paolo Rocchi richiedeva di:

- a) *annullare il Programma del Dipartimento Salto Ostacoli per il 2007, predisposto [...] e la relativa delibera di approvazione del Consiglio Federale della F.I.S.E. –omissis-;*
- b) *annullare [...] la delibera [...] con la quale sono stati costituiti il Dipartimento Salto Ostacoli e la Commissione del Dipartimento – omissis-;*

- c) *annullare lo Statuto della F.I.S.E., negli artt. 4, 9, 11, 14, 18, 23, 28, 33, 38 e 40 –omissis-;*
- d) *annullare [...] la delibera con la quale sono stati eletti il Presidente Federale, i Vice Presidenti ed il Consiglio Federale attualmente in carica nonché tutti gli organi che comunque sono stati eletti all'assemblea nazionale; e per l'effetto dichiarare decuti tutti i predetti Organi federali –omissis-;*
- e) *dichiarare (in ogni caso) l'illegittimità della automatica richiesta ai Cavalieri, e dell'automatica valenza nei confronti dei Proprietari di cavalli sportivi, della Carta etica, della Dichiarazione di disponibilità all'attività agonistica delle squadre nazionali, nonché delle modalità di selezione per i concorsi internazionali, tutto così come introdotto con il Programma del Dipartimento Salto Ostacoli per il 2007, predisposto dalla Commissione del Dipartimento Salto Ostacoli ed approvato dal Consiglio federale della F.I.S.E. in data 12-13 marzo 2007 –omissis-;*
- f) *annullare qualsiasi altro atto presupposto e/o conseguente;*
- g) *disporre [...] il riconoscimento da parte della stessa F.I.S.E. della componente dei Proprietari dei cavalli sportivi –omissis-;*
- h) *disporre [...] il riconoscimento da parte della stessa F.I.S.E. del diritto dell'istante [...] di partecipare all'attività federale con diritto di voto a suffragio e con diritto di fare parte dei suoi organi primari e periferici nonché delle sue Aree generali, dei suoi Dipartimenti e delle sue Commissioni con attribuzione di una quota di rappresentanti non inferiore al 35% –omissis-;*

- i) *condannare la F.I.S.E. [...] ed ogni altro convenuto eventualmente resistente alle domande dell'istante [...] a risarcire i[l] ricorrente[e] di tutti i danni patiti e patendi [...]; a sostenere integralmente ed esclusivamente le spese di funzionamento del Collegio arbitrale [...] e [le] spese sostenute per la difesa –omissis-;*
- j) *pronunciare ogni e qualsiasi altro provvedimento utile agli effetti di quanto domandato –omissis-.*

L'istante affermava di essere proprietario di cavalli sportivi, costituendo tale rapporto giuridico un indissolubile binomio per l'esercizio dell'attività sportiva e in particolare di quella equestre. Nella spiegata qualità, lamentava di aver sostenuto gravosi oneri economici per l'acquisto, l'allevamento, la selezione dei propri cavalli, e di quanto necessario per farne campioni sportivi.

L'istante sosteneva, altresì, che all'importante impegno, al quale si aggiunge l'assoggettamento al potere disciplinare della F.I.S.E, non corrispondeva alcun diritto a partecipare alla vita associativa della Federazione, in tutti i suoi aspetti istituzionali, organici ed amministrativi, e che, quale proprietario, era dunque legittimato ed interessato a proporre l'istanza di arbitrato per sentire accogliere le richieste sopra riprodotte.

In data 12.07.2007, si costituiva nel giudizio arbitrale la sola F.I.S.E, chiedendo il rigetto dell'istanza di arbitrato, in quanto improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata.

In particolare, la F.I.S.E. eccepiva che la domanda di arbitrato, in quanto l'istante non risultava tesserato della stessa F.I.S.E., non trovava base normativa nell'art. 12 dello Statuto del C.O.N.I., avendo la Camera di Conciliazione

competenza relativamente alle controversie che oppongono una federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati.

La convenuta eccepiva pure la tardività della domanda, in quanto lo Statuto della F.I.S.E. era stato deliberato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 20.09.2004 ed approvato dal C.O.N.I. con delibera del n. 399 del 12.10.2004.

Nel merito, la Federazione resistente eccepiva la c.d. carenza di legittimazione attiva del sig. Gian Paolo Rolli, in quanto lo stesso non risultava proprietario di cavalli sportivi iscritti nei ruoli federali.

Si costituiva il Collegio Arbitrale, il quale teneva la prima udienza (la cui fissazione veniva altresì comunicata anche alle parti non costituite), in data 13.09.2007, prendendo atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite. Il Collegio, peraltro, avendo rilevato l'insorgenza di questioni pregiudiziali astrattamente idonee a definire il giudizio, concedeva termine alle parti per il deposito di memorie conclusionali e successive repliche.

Nel corso dell'udienza la parte istante depositava l'estratto dei certificati di proprietà di due cavalli, una ricevuta -rilasciata in data 24.08.2007- dal Comitato Regionale dell'Emilia Romagna della F.I.S.E., attestante il pagamento della tassa di proprietà dei medesimi cavalli, e, infine, una dichiarazione di disponibilità all'attività agonistica delle Squadre nazionali per la stagione 2007 sottoscritta dal sig. Giuseppe Rolli. La parte resistente si opponeva a tale produzione documentale, rilevando che sino alla data del 24.08.2007 alcuna proprietà di cavalli risultava in capo all'istante.

Successivamente le parti provvedevano a depositare, nei termini concessi, gli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle domande rispettivamente

formulate, e allegando nuovi documenti la cui ammissibilità veniva, nel corso dell'ulteriore udienza, negata vicendevolmente.

Infine, in data 28.09.2007 si teneva l'udienza di discussione della causa, all'esito della quale, in conferenza personale degli arbitri e all'unanimità dei loro voti, veniva deliberato il lodo sulla base dei seguenti

MOTIVI

1. Con enunciazione di principio non destinata a subire deroga per via della natura irrituale del presente giudizio di arbitrato (art. 808-ter, 1° c., c.p.c.)¹, l'art. 817, 1° c., c.p.c. prescrive che «se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza».

Nella fattispecie, la F.I.S.E. ha determinato l'insorgenza della contestazione che è condizione necessaria e sufficiente a dar luogo al dovere degli arbitri di decidere «sulla propria competenza».

2. La competenza, in realtà, non sussiste.

3. A norma dell'art. 62, comma 1, dello Statuto della F.I.S.E., soltanto «le controversie che contrappongono la F.I.S.E. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronunzia definitiva, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport».

La clausola statutaria esclude -quindi-, in conformità con la previsione dell'art. 12, comma 3, dello Statuto C.O.N.I., l'arbitrabilità presso questa Camera di controversie in cui non sia parte la Federazione.

¹ Secondo SASSANI, *L'arbitrato a modalità irrituale*, in www.judicium.it: «Appaiono compatibili con l'arbitrato irrituale le regole poste dagli articoli 806, 807, 808, 808-bis,[38] 808-ter, 808-quater, 808-quinquies; gli articoli da 809 a 815, 816 e 816-bis, 816-septies, 817, 817-bis, 818; gli articoli 820, 821, 823, 824, 826; l'art. 832» (sottolineatura aggiunta).

4. Del genere in questione risultano, di contro, le controversie che, cumulate nel medesimo procedimento, l'istante G. P. Rolli ha inteso promuovere nei confronti delle altre persone fisiche le quali, peraltro, non hanno manifestato alcuna adesione (neppure implicita alla stregua del comportamento rilevante a termini dell' art. 817, 2° c., c.p.c.) alla proposta compromissoria (in ciò risolvendosi la domanda di arbitrato nei confronti di tali soggetti). Dunque, neppure la fattispecie residuale dell'art. 12, comma 5, dello Statuto C.O.N.I. appare invocabile per attribuire agli arbitri la capacità di decidere le liti in parola, vale a dire che non ricorre l'ipotesi residuale di competenza del Collegio presso la Camera che sia suscitata da altro «espreso accordo delle parti», «anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati».

In definitiva, nei confronti dei signori C. Croce (Presidente F.I.S.E.), F. Gallo (Vice presidente vicario), A. Paul Gross (Vice presidente), F. Forcelloni (consigliere), A. Mastrangelo (consigliere), A. Matella (consigliere), A. Verro (consigliere), F. Bussu (consigliere), G. Bonomi (consigliere), L. Nava (consigliere) e M. Grandinetti Gigante (consigliere), il Collegio è incapace di pronunciare.

5. Almeno in astratto, la competenza può darsi, allora, per la controversia che oppone la parte istante alla Federazione. La prima assume, in sostanza, che la devoluzione della controversia agli arbitri sarebbe giustificata dalla circostanza che, per usare le espressioni contenute nel più recente documento prodotto dalla stessa parte a conforto della relativa posizione (F.I.S.E. – Comitato regionale Veneto, prot. n. RG/ba 399/07 del 13.09.07), «i proprietari sono considerati dalla F.I.S.E. automaticamente tesserati». Si fa riferimento, in realtà, all'art. 9, comma 1, lett. g) dello Statuto F.I.S.E., che include tra i «tesserati» i soggetti «proprietari

e/o coloro che hanno la disponibilità di cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute».

Senonchè, pur volendo prescindere dalle questioni inerenti la effettiva situazione individuale dell'istante [se -cioè- egli si sia venuto a trovare al tempo di proposizione della domanda ovvero successivamente nella condizione di cui al citato art. 9, comma 1, lett. g), per l' «inquadramento nei (...) ruoli federali» e se questo, ai sensi del comma 4, si sia mai avverato producendo la «valid[ità]» del tesseramento], appare dirimente la considerazione secondo la quale della volontà di compromettere in arbitri la controversia non risulta alcun atto scritto che, almeno *per relationem*, consenta di ritenere attinta la clausola compromissoria statutaria.

Infatti, se vero è che la previsione di un arbitrato irrituale non deve essere in ogni caso redatta per iscritto a pena di nullità, altrettanto vero è che sempre occorre «che di essa si dia prova scritta, che può consistere in qualsiasi attestazione scritta attribuibile alle parti circa l'esistenza del mandato compromissorio anche successiva alla pattuizione ed a carattere meramente ricognitivo» (Cass. 4 novembre 2004, n. 21139).

La prova in questione manca assolutamente, né risulta che il signor Gian Paolo Rolli abbia mai sottoscritto un documento capace di attribuire agli arbitri la cognizione della controversia dal medesimo promossa contro la F.I.S.E. (che, peraltro, in nessun modo ha manifestato adesione alla eventuale proposta compromissoria).

Né in tal senso può assumere significato il documento in data 24 agosto 2007 (successivo quindi alla litispendenza arbitrale risalente al 4 luglio 2007), recante la sottoscrizione di G.P. Rolli solamente quale «subentrante» nella proprietà dei

cavalli Haida du Castillon e Hibis du Theil, e ciò -a tacere d'altro- già per «il principio della inidoneità della [sola] firma [...] a fungere da accettazione della clausola compromissoria», richiedendosi al contrario per la prova della volontà di compromettere in arbitri che «tale clausola sia stata espressamente e specificamente richiamata dalle parti», le quali devono a tal fine operare, quindi, «un rinvio *per relationem perfectam* all' originario [documento] contenente la clausola *de qua*» (Cass., sez. un., 1 marzo 2002, n. 3029).

In definitiva, neppure nei confronti della F.I.S.E. il Collegio è capace di pronunciare.

6. La incompetenza del Collegio, non potendosi ritenere la sola legittimazione al lodo definitivo (*ad instar* della sentenza dell'A.G. ai sensi dell'art. 91 c.p.c.) di per sé sufficiente all'adozione di un capo di pronuncia relativo alle spese del giudizio, impedisce di provvedere in ordine alla distribuzione tra le parti del carico economico del presente procedimento, la cui ripetibilità a cura della parte interessata che le abbia eventualmente sostenute è essa stessa materia naturalmente deferita all'giurisdizione.

7. Viceversa, la dichiarazione di incompetenza non altera il regime legale dei diritti degli arbitri ai sensi dell'art. 814 c.p.c., tali diritti trovando fondamento esclusivamente nell' «opera prestata».

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

a) dichiara la incompetenza del Collegio;

- b) dichiara le parti costituite tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;
- c) manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo.

Così deliberato all'unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti in Roma, presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in data 28 settembre 2007, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date indicate di seguito:

F.to Ferruccio Auletta

F.to Enrico Ingrassia

F.to Aurelio Vessichelli